



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 31 Ottobre 2015

VA A SEGNO UN ALTRO COLPO DEL CONAPO !

**RICORSO VINTO: OLTRE 800 MILA EURO SARANNO
DISTRIBUITI AI 391 VIGILI DEL FUOCO CHE HANNO
FATTO IL RICORSO LEGGE PINTO PROMOSSO
DAL CONAPO CON AVV. FRISANI**

**(SIAMO VERAMENTE DISPIACIUTI PER GLI ALTRI 150 VF CHE NON HANNO
PARTECIPATO AL RICORSO POICHE' MAL CONSIGLIATI DALLE ALTRE SIGLE
SINDACALI E CHE PURTROPPO NON POTRANNO INCASSARE NULLA ...)**

Come ricorderete, nel 2009, il CONAPO aveva proposto una serie di ricorsi presso l'Avv. Frisani di Firenze, per risarcire il danno dal lungo processo di precedenti ricorsi attuati dal segretario Brizzi. Tra questi il ricorso riferito all'eccessiva durata del ricorso 10212/00 Tar Lazio (ricorso promosso nel 2000 mediante l'avv. Stefano Betti di Genova per chiedere sulla scia del ricorso Brizzi + altri che ai vigili del fuoco venisse esteso il medesimo trattamento retributivo delle forze di polizia).



In buona sostanza quindi il CONAPO nel 2009 si era rivolto all'Avv. Frisani per cercare comunque di far avere un indennizzo ai ricorrenti sfruttando la legge Pinto che prevede indennizzi per i processi di lunga durata (ed il ricorso 10212/00 è durato 7 anni).

Ora finalmente, con sentenza n. 21904/15 (depositata in data 27.10.2015) la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il **diritto ad un risarcimento di 2100 euro a testa** (per un totale di oltre 800 mila euro) per n. 391 appartenenti ai vigili del fuoco che hanno beneficiato del ricorso portato avanti dal CONAPO. **Nulla invece potranno più pretendere** quei 150 colleghi che all'epoca non si sono fidati del CONAPO e non hanno aderito al ricorso (peraltro senza spese) perché mal consigliati dalle loro sigle sindacali.

Lo studio legale Avv. Frisani in questi giorni sta contattando tutti i 391 colleghi per informarli della sentenza, ma anche per dare seguito alle procedure di riscossione mediante "giudizio di ottemperanza". Inoltre lo studio legale Frisani, sta predisponendo per costoro anche un'ulteriore richiesta di risarcimento ex Legge Pinto, per il fatto che anche il processo per chiedere il risarcimento da lungo processo è in conclusione "durato troppi anni".

In ogni caso i nominativi di coloro che dovranno incassare i 2100 euro sono a disposizione dei segretari provinciali CONAPO che rimangono pronti ad ogni chiarimento.

Sappiamo che alcuni sindacalisti confederali locali si stanno prendendo meriti che non hanno. Alleghiamo alcuni documenti dell'epoca che li smentiscono clamorosamente !.

CONAPO, come sempre, fatti e non parole !!!

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale 329-0692863 338-4471784

Roma, 7 febbraio 2009

e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it

e-mail ufficio legale riccardo.boriassi.it@conapo.it

sito internet www.conapo.it

IL CONAPO PROMUOVE RICORSO GRATUITO PER IL RISARCIMENTO (€1500/ANNO) DEL DANNO DA LUNGO PROCESSO AI SENSI DELLA L.89/01 (LEGGE PINTO) SULLE VECCHIE SENTENZE DEL TAR PER L'EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA ALLE FORZE DI POLIZIA

Numerosissimi Vigili del Fuoco, circa un decennio fa, aderirono ai ricorsi al TAR del CONAPO effettuati con l'Avv. Stefano Betti di Genova, per il riconoscimento dell' indennità pensionabile (di pubblica sicurezza) percepita dalle Forze Polizia. All'epoca Amministrazione e sindacati negavano la qualifica di Pubblica Sicurezza. Il ricorso si fondava sulla similitudine degli ordinamenti e delle funzioni, specie di polizia, ritenendo invece ancora in vigore per Vigili del Fuoco la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" ai sensi dell' art. 8 comma 1 della Legge 1570/41, nonché una serie interminabile di mansioni e funzioni equivalenti. Come è noto il ricorso arrivò sino alla Corte Costituzionale che non poté modificare l' art. 16 della Legge 121/81 ritenendolo non violare la Costituzione Italiana, per poi concludersi nel 2001 con la conseguente impossibilità di equiparare "per ricorso" il trattamento economico dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia stante che il legislatore non ne ha previsto l' inserimento nell' art.16 della Legge 121/81 e non ha "classificato" quindi i Vigili del Fuoco come una Forza di Polizia, nonostante le funzioni di polizia siano effettive.

Concluse infatti il Consiglio di Stato con sentenza n.3867/2001 in questo senso di massima:

*"Dall'**attuale** quadro normativo (art. 16 l. 121/81) discende che il corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituzionalmente estraneo alle forze di polizia dello Stato, estraneità che è rafforzata dal fatto che tale corpo non sia assoggettato a disciplina pubblicistica e sia assoggettato alla disciplina contrattuale privatistica prevista per l'impiego presso le pubbliche amministrazioni (art. 3 l. 29/93) e che non viene meno per il fatto che ai vigili del fuoco vengano estese norme restrittive comuni, come il divieto, proprio delle forze armate e di polizia di rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 57 l. 662/96), o che agli stessi siano applicabili criteri di programmazione delle assunzioni analoghi alle forze di polizia, ovvero sia pure consentito l'uso delle armi, peraltro solo per singoli servizi e secondo le direttive dell'ispettorato centrale o sulla base di provvedimenti straordinari dell'autorità prefettizia, allorché lo richiedano esigenze eccezionali e straordinarie di ordine pubblico. Nonostante le attribuzioni di polizia, ne deriva la **legittimità** dell'esclusione del corpo dei vigili del fuoco dall'uniformità retributiva prevista per il corpo di polizia e delle altre forze di polizia e del personale assimilato (carabinieri e guardia di finanza, agenti di custodia e corpo forestale dello Stato) e dell'insussistenza del diritto all'erogazione dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 43 c- 3 l. 121/81 anche al predetto corpo".*

Vi è da notare che tale sentenza, comparata con la 245/99, fa capire che la mancata equiparazione è **legittima** (ovvero prevista dalla legge) ma **ingiusta**, e l'unico modo per equiparare il trattamento economico dei Vigili del Fuoco a quello delle Forze di Polizia, è quello di **modificare la legge** ed inserirli nell'art.16 della Legge 121/81, cosa non fattibile per "via giudiziaria" all' epoca (eravamo ancora una azienda autonoma dello stato con rapporto di lavoro di natura privatistica), nonostante le qualifiche di Pubblica Sicurezza. D'altronde i fatti di oggi altro non fanno che confermare la sentenza, il finto comparto sicurezza voluto dai sindacati che ci hanno venduto, ha dimostrato il loro fallimento, poiché (dati della Ragioneria Generale dello Stato alla mano), il divario retributivo tra un qualificato Vigile del Fuoco ed un pari Forestale è notevolmente aumentato, smentendo tutte le false promesse dei sindacalisti traditori. Occorre quindi cambiare la legge 121/81 per dare certezza di equiparazione.

Questo ricorso non ha pertanto potuto portare il beneficio immediato del trattamento economico, ma ha fatto emergere la qualifica di "Pubblica Sicurezza" dei Vigili del Fuoco, configurando l' attività **ordinaria** dei Vigili del Fuoco come "Ordine Pubblico e Sicurezza" e non come "Protezione Civile" secondo quanto previsto dall'art.117 della Costituzione. Ne è conseguita la salvezza del CNVVF, con l'impossibilità per l' allora Governo di inglobare i VVF nella fallita agenzia di Protezione Civile di Barberi & Cola (nonostante il già positivo parere del parlamento), l'impossibilità del passaggio alle Regioni (all'epoca politicamente e sindacalmente in auge) e la successiva spinta al Governo per l'inserimento dei VVF nel Comparto Sicurezza (che tutti conosciamo e che è stata poi rovinata dai sindacati traditori). Ebbene di questi ricorsi una parte è stata evasa con notevole ritardo dal TAR del Lazio tanto da arrivare a sentenza dopo 7 anni, nel 2007. E' su tali ritardi che il CONAPO, per tutelare i propri associati, ha stipulato una convenzione con uno studio legale specializzato sulla legge Pinto.

ALLEGHIAMO LA LETTERA CON LA QUALE L'AVV. FRISANI CONFERMA LA CONVENZIONE GRATUITA PER ISCRITTI CONAPO – PER I NOMINATIVI DEI RICORRENTI RIVOLGERSI AI SEGRETARI CONAPO

Firenze 4 Febbraio 2009

OGGETTO: ricorso ex legge 89/01, per il risarcimento del danno derivante dall'irragionevole durata dei procedimenti innanzi al Tar Lazio, per la corresponsione dell'indennità pensionabile (o di rischio) prevista per gli appartenenti alle forze di polizia.

Alla Segreteria Generale **CO NA PO** Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

In ordine al quesito posto da Codesto sindacato relativamente alla possibilità di proporre il ricorso in oggetto, sono lieto di comunicare la piena applicabilità della legge 89/01. Sono infatti presenti tutti i requisiti richiesti per richiedere il risarcimento previsto, ma solo da parte di coloro che sono ancora nei tempi di legge.

Per quanto attiene il procedimento **n.r.g. 10212/00 Tar Lazio**, **preciso tuttavia che, a causa dell'approssimarsi del termine di decadenza previsto dall'art. 4 legge 89/01, sarà possibile depositare il ricorso, solo per le domande pervenute in studio entro e non oltre il 25 Febbraio prossimo,**

Quanto alle condizioni economiche confermo quanto concordato per i Vostri iscritti specificando che :

- 1) Non è richiesto agli stessi alcun anticipo o fondo spese;
- 2) Tutte le spese saranno a carico dello studio fino al recupero del credito vantato dal cliente;
- 3) **Solo ad esito positivo e ad effettivo recupero del credito sarà emessa parcella.** La liquidazione del risarcimento ad ogni ricorrente sarà effettuata entro 8 giorni, con assegno intestato dell'importo al netto della parcella dello studio legale con relativa fattura allegata.
- 4) **In caso di esito negativo nulla sarà dovuto, a nessun titolo, anche in caso di condanna alle spese;**

Mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prof. Avv. Pietro L. Frisani





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail Segretario Generale antonio.brizzi@conapo.it

Roma, **16 febbraio 2009**

e-mail ufficio legale riccardo.boriassi@conapo.it

sito internet www.conapo.it

RICORSI RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO PER ISCRITTI CONAPO ULTERIORI CHIARIMENTI - IMMIMINENTE IL TERMINE DI SCADENZA

Facciamo seguito al precedente [comunicato del 7 febbraio 2009](#) riguardante la possibilità di proporre ricorso ai sensi della legge Pinto, possibilità del tutto gratuita per gli iscritti CONAPO.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute precisiamo che:

- non si tratta di un nuovo ricorso per ottenere l'equiparazione retributiva dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti alle Forze di Polizia, ma di **una richiesta di risarcimento**, ai sensi della legge Pinto (legge 89/01), cui possono aderire **SOLO** coloro che, in passato, hanno partecipato al ricorso BRIZZI + altri con l'Avv. BETTI di Genova, per la corresponsione ai VVF dell'indennità pensionabile (di pubblica sicurezza) prevista per gli appartenenti alle forze di polizia.

- non tutti coloro che hanno partecipato al ricorso Brizzi + altri possono però chiedere il risarcimento ai sensi della legge Pinto poiché non tutti ne hanno maturato i requisiti. Tale ricorso, dato il notevole numero dei partecipanti, fu presentato al TAR in diverse tranches di cui si sono avute varie sentenze emesse tra il '96 ed il 2007 e solo sulle ultime si può chiedere risarcimento.

- **solo** quindi chi ha avuto ritardo nella sentenza ed è ancora nei tempi previsti dalla legge Pinto, può chiedere il risarcimento, vale a dire che, al momento, **solo** i partecipanti ai ricorsi al TAR LAZIO n.r.g. 10198/2000 e 10212/2000 sono ancora nei termini previsti dall'art. 4 della l.89/2001 per poter chiedere il risarcimento che ammonta a circa 1000/1500 euro per ogni anno di ritardo dopo il terzo dalla presentazione del ricorso, **ma attenzione che la scadenza è tra pochissimi giorni** come di seguito specificato.

RICORSO TAR LAZIO 10198/2000 - possono chiedere il risarcimento i colleghi di cui al ricorso TAR LAZIO n.r.g. 10198/2000 che negli anni 1999 e 2000 si trovavano in servizio (o in pensione) nelle sedi VF situate nelle seguenti province: **CASERTA – PESCARA – PORDENONE – POTENZA – PRATO – REGGIO EMILIA – ROMA – ROVIGO – SALERNO – SASSARI – SAVONA – SIENA – TARANTO – TERAMO – TERNI – TRAPANI – TRIESTE – VARESE – VENEZIA – VERONA – VICENZA** - **MA PER COSTORO il margine è strettissimo e sarà possibile raccogliere le adesioni solo fino al 18 febbraio 2009 presso i referenti CONAPO, e fino al 20 febbraio 2009 presso lo studio legale dell' Avv. Frisani.**

RICORSO TAR LAZIO 10212/2000 - possono chiedere il risarcimento i colleghi di cui al ricorso n.r.g. 10212/2000 che negli anni 1999 e 2000 si trovavano in servizio (o in pensione) nelle sedi VF situate nelle seguenti province: **ANCONA – ASTI – BARI – BENEVENTO – BERGAMO – BRESCIA – BRINDISI – CALTANISSETTA – CASERTA – CHIETI – ENNA – FERRARA – FIRENZE – FORLI' – GENOVA – GROSSETO – LIVORNO – LUCCA – MILANO – MODENA – NOVARA – NUORO – PADOVA – PAVIA – PERUGIA** - Il termine di raccolta delle adesioni è fissato al **23 febbraio 2009** presso i referenti CONAPO e al 25 febbraio 2009 presso lo studio legale dell' Avv. Frisani.

Non rispondiamo delle adesioni pervenute successivamente. Decorso il termine di scadenza non sarà più possibile per gli interessati chiedere risarcimento. Dato l'elevato numero dei partecipanti non garantiamo di poter soddisfare tutti coloro che si presenteranno l'ultimo giorno utile. I nomi degli interessati sono presso i referenti CONAPO.

Laddove non fosse presente il referente provinciale CONAPO, per eventuali informazioni e modulistica rivolgersi a ufficiostampa@conapo.it .

Le condizioni dei ricorsi, in convenzione per gli iscritti CONAPO, sono estremamente vantaggiose, tenendo indenni i ricorrenti da qualsiasi costo anche in caso di eventuale soccombenza, mentre in caso di vittoria sarà dovuta al legale una parcella pari al 30% del credito recuperato. Anche coloro che non sono iscritti al CONAPO si possono rivolgere tranquillamente alle strutture CONAPO – Inutile chiamare lo studio legale occorre riferirsi al CONAPO.

Invitiamo quindi chi non rientra nei ricorsi di cui sopra di non contattate inutilmente lo studio legale dell' Avv. Frisani che è intasato da chiamate inutili dei non aventi diritto.

**GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO , R.G. 10212/00 PER LA
CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' PENSIONABILE (O DI RISCHIO)
PREVISTA DALL'ART. 43, COMMA III^ L. N. 121/81 PER GLI APPARTENENTI
ALLE FORZE DI POLIZIA . SENTENZA 8133/07, DI RIGETTO**

Gentile signore

questo studio legale ha ricevuto richiesta da parte del CONAPO, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, di procedere alla tutela dei propri associati che, come Lei, hanno proposto nel corso dell'anno 2000 il ricorso al Tar del Lazio sopra specificato, al fine di richiedere il risarcimento del danno per l'eccessiva durata di tale procedimento, conclusosi con sentenza di rigetto depositata il 27 Agosto 2007.

Infatti, poiché il processo è durato 7 anni, Lei ha diritto PER LEGGE (legge n. 89 del 24 marzo 2001 c.d. legge Pinto) ad un risarcimento del danno oscillante tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 per ogni anno di durata del processo superiore al terzo, che lo Stato italiano le deve PER LEGGE corrispondere, E CIÒ A PRESCINDERE DAL FATTO CHE LEI ABBIA O MENO VINTO LA CAUSA.

Il nostro studio legale ha acquisito nel corso di questi anni una specifica conoscenza della materia avendo ad oggi patrocinato oltre 5.000 procedimenti in tutta Italia relativi a diritti che nascono dalla eccessiva durata dei processi in grandissima parte riguardanti giudizi amministrativi proposti da appartenenti alle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) ed avendo ottenuto ad oggi la somma di oltre € 8.000.000,00 in risarcimenti del danno derivante dall'eccessiva durata dei processi

Lo Studio legale Frisani, come da accordi con il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco:

- 1) NON LE CHIEDE ALCUNA SOMMA NE PER ANTICIPO NE PER FONDO SPESE;
- 2) anticipa in proprio tutte le spese necessarie al recupero del suo credito;
- 3) stabilisce una somma percentuale che sarà dovuta **solo** in caso di effettivo recupero delle somme a lei dovute.

Poiché il Suo nominativo è inserito in quello dei ricorrenti in questione, qualora fosse interessata/o ad esercitare questo Suo diritto ci contatti o presso la ns sede ai numeri sottostanti o direttamente al nostro referente che le invierà questa comunicazione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e la salutiamo molto cordialmente



Prof. Avv. Pietro L. Frisani